

TRIBUNALE DI BERGAMO
18 MAG. 2021
PROT. N. 309/2021 int

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

ORDINE DI SERVIZIO 2/2021

LA FASE ESECUTIVA
DELLE LIQUIDAZIONI DEL PATRIMONIO
- INDICAZIONI OPERATIVE -

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

in ragione del sempre crescente numero di procedure di liquidazione del patrimonio, considerata l'assenza di precise indicazioni normative circa la regolazione della fase esecutiva e i rapporti tra il liquidatore e il Tribunale, si forniscono ai professionisti i criteri operativi che seguono.

INVENTARIO - PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

L'art.14 *novies* L.n.3/2012 prevede che il programma di liquidazione sia depositato presso la cancelleria del giudice entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario. Non essendo specificato dalla norma un termine per l'erezione dell'inventario deve valutarsi applicabile in via analogica la previsione di cui all'art.104 *ter* l.fall. per cui il programma di liquidazione deve essere depositato comunque non oltre 180 giorni dall'apertura della liquidazione del patrimonio.

Il programma di liquidazione va depositato in cancelleria ma non è prevista da parte del Giudice nessuna approvazione dello stesso né sono normate autorizzazioni per l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

In ragione della funzione di vigilanza e di garanzia attribuita dall'ordinamento al giudice della procedura è opportuno che il liquidatore, oltre al programma di liquidazione, depositi in cancelleria anche l'inventario dei beni da liquidare formato secondo la previsione di cui all'art.14 *sexies* L.3/2012, così che possa essere verificata la completezza e la congruità del programma di liquidazione predisposto.

Il programma di liquidazione deve presentarsi onnicomprensivo e dettagliato con riguardo a tutto quanto è ricompreso nel patrimonio del debitore e si palesa suscettibile di essere trasformato in denaro (beni, crediti, altre utilità). È essenziale che il documento contempli l'individuazione specifica e puntuale delle modalità di vendita e di dismissione dei beni e dei crediti della procedura, nonché dei tempi di realizzazione dell'attivo. Tutte le scelte operate dal liquidatore devono essere giustificate e devono essere delineati i risultati prevedibili e i tempi pronosticabili, così che possano risultare evidenti l'opportunità e della convenienza di ogni singola attività prevista.

Il liquidatore potrà arricchire le informazioni a propria disposizione circa l'esperibilità delle azioni che intende proporre utilizzando le informative acquisite ai sensi degli art.492 *bis* c.p.c. e art.155 *sexies* disp. att. c.p.c. In base alle norme indicate il liquidatore, auspicabilmente subito dopo la propria nomina, può rivolgere istanza al giudice del procedimento per accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, a quelle degli enti previdenziali per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. E' unicamente richiesto, affinché il giudice possa provvedere, che nel formulare l'istanza siano fornite le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto nei cui confronti si chiede di essere autorizzati ad accedere alle banche dati.

Si valuta applicabile nel contesto della liquidazione del patrimonio la previsione agevolata dell'art.155 *sexies* disp.att. c.p.c. rispetto al procedimento ordinario ex art.492 *bis* c.p.c. (quindi senza necessità di titolo

esecutivo, senza ricorso di volontaria giurisdizione e senza assistenza di legale) in quanto l'espressione utilizzata "procedure concorsuali" è da intendersi in senso lato, essendo il procedimento *ad hoc* individuato nelle disposizioni di attuazione finalizzato ad agevolare la ricostruzione del patrimonio dei debitori nelle ipotesi in cui la soddisfazione dei creditori non avviene tramite procedure individuali ma è regolata dal concorso.

FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Se non sono proposte osservazioni, il progetto di stato passivo formato dal liquidatore e comunicato agli interessati, si considera approvato. Lo stato passivo approvato deve essere comunicato a tutti i creditori.

Se gli interessati formulano osservazioni ed il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione d'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica assegnando - al fine di assicurare il contraddittorio anche con riguardo al progetto modificato - un nuovo termine di 15 giorni per fare pervenire le osservazioni. Se non sono presentate osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo comunica agli interessati.

Se sorgono contestazioni non superabili il liquidatore rimette gli atti al giudice della procedura, che provvederà alla formazione definitiva dello stato passivo. Il liquidatore comunicherà ai creditori il decreto e lo stato passivo approvato.

Un problema riscontrato sovente dai liquidatori attiene al deposito di domande di partecipazione alla liquidazione tardive rispetto al termine assegnato a mente dell'art.14 - *sexies* co.1 lett.c). In assenza di preclusioni espresse, si ritiene che le domande tardive debbano comunque essere considerate dal liquidatore e se ammesse vadano ad integrare lo stato passivo già approvato. Le domande tardive dovrebbero così considerarsi ammissibili fino a quando non siano eseguite le ripartizioni dell'attivo, in analogia con quanto previsto nelle procedure fallimentari all'art.101 l.fall.

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE

Le attività liquidatorie sono compiute in autonomia dal liquidatore senza necessità di autorizzazioni per la vendita dei beni e il recupero dei crediti.

Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive è facoltà del liquidatore subentrarvi.

Degli esiti delle procedure, prima del completamento delle operazioni, il liquidatore deve informare oltre il debitore e i creditori anche il giudice.

Eseguite le vendite il liquidatore deve chiedere al giudice la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1 L.n.3/2012.

Per la rinuncia alla liquidazione di beni, alla riscossione di crediti o per le transazioni, quali attività che si rendessero necessarie nel corso della fase esecutiva nell'interesse dei creditori, trattandosi di attività di straordinaria amministrazione che incide sul patrimonio a disposizione e di regola non è contemplata nel decreto di nomina, si valuta opportuno prevedere la richiesta di autorizzazione al giudice.

AZIONI GIUDIZIALI

Per il disposto dell'art.14 *decies* L.n.3/2012 come novellato dall'art. 4-*ter* del DL. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla LL. 18 dicembre 2020, n. 176, è necessaria l'autorizzazione del giudice per l'esercizio o la prosecuzione di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore, ogni azione diretta al recupero dei crediti o a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del c.c.

L'autorizzazione potrà essere concessa quando il giudizio che si intende introdurre o proseguire è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e a tal fine nell'istanza dovrà sempre essere riportata la natura dell'azione, i riscontri probatori a disposizione, il valore della richiesta e criteri di

quantificazione della medesima, l'eventuale parere del legale incaricato (se acquisito), l'illustrazione delle concrete prospettive di recupero anche in relazione ai tempi che si prognosticano necessari, la stima delle spese legali, le condizioni patrimoniali della controparte.

MANDATI

I prelievi dal conto corrente della procedura per qualsiasi pagamento che il liquidatore è chiamato ad effettuare devono essere autorizzati dal giudice ai sensi dell'art.14 *novies* terzo comma L.3/2012.

RIPARTI PARZIALI – CONTO DELLA GESTIONE – RIPARTO FINALE

Quand'anche non fosse previsto nel decreto di apertura della liquidazione del patrimonio è buona prassi che il liquidatore, quando vi siano disponibilità sufficienti e non vi sono elementi ostativi, al fine di ridurre l'attesa del ceto creditorio, provveda semestralmente a redigere un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto delle stesse, depositandolo in cancelleria.

Una volta concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo previste nel programma di liquidazione, e prima del riparto finale, il liquidatore presenta al giudice e ai creditori il conto della gestione.

Costituisce principio generale di sistema che chiunque amministri denari altrui presenti il conto del proprio operato alla cessazione dell'incarico, e l'incombente va dunque previsto anche nella procedura in esame.

Il rendiconto deve essere comunicato dal liquidatore ai creditori e al debitore, nelle stesse forme di comunicazione previste per il progetto di stato passivo, con concessione di un termine per proporre opposizione. Se entro il termine assegnato dal liquidatore non vengono proposte opposizioni il conto si intende approvato mentre se sorgono opposizioni il liquidatore, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione d'ultima osservazione, presenta istanza al giudice per la fissazione di udienza di discussione del rendiconto.

Approvato il conto della gestione, il liquidatore deposita l'istanza per la liquidazione del compenso ai sensi del d.m. n.202/2014 e successivamente procede alla formazione del progetto di riparto finale, che pure deposita in cancelleria.

Eseguite tutte le operazioni, e comunque non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il liquidatore relaziona al giudice sulle attività compiute e chiede di dichiarare la chiusura della procedura.

RELAZIONE SEMESTRALE

Quand'anche non previsto dal decreto di nomina costituisce buona prassi che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice e ai creditori circa lo svolgimento delle attività compiute, fornendo il conto della gestione, indicando lo stato della procedura e allegando l'estratto conto della procedura relativamente al semestre a cui la relazione si riferisce.

COMPENSO O.C.C. - LIQUIDATORE

L'art.15 L.3/2012 prevede al comma ottavo che quando il giudice lo dispone l'organismo svolge le funzioni di liquidatore.

Allorché il professionista incaricato di svolgere le funzioni di gestore della crisi dall'O.C.C. viene nominato liquidatore, come ordinariamente avviene nell'Ufficio, si pone nella pratica il problema del pagamento del compenso dell'O.C.C. per l'attività svolta sino all'apertura della liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo di regola in accordo con il debitore che lo ha incaricato, ai sensi dell'art. 14 d.m. 202/2014.

La stessa disposizione normativa al comma secondo è chiara nello stabilire che i compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

L'art.18, tuttavia, individua i parametri per la liquidazione del compenso del liquidatore sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del

passivo accertato, ma non tiene conto della possibilità che lo stesso O.C.C. sia nominato liquidatore. Si impone quindi la necessità di trovare una sintesi tra le previsioni dell'art.14 e art.18 citati.

Il riferimento normativo più aderente si valuta essere la previsione dell'art. 16 che disciplina l'unicità del compenso nelle procedure di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni. E' vero che queste procedure differiscono nei presupposti e non comportano la nomina di un liquidatore, ma potrebbero imporre all'O.C.C. attività liquidatorie anche significative e comunque non differenti da quelle previste nelle procedure di liquidazione del patrimonio vere e proprie. Peraltro, a contrario, non è infrequente che le procedure di liquidazione del patrimonio siano promosse da debitori privi di beni, che mettono a disposizione dei creditori solo una parte del proprio reddito, in assenza di beni da liquidare, in situazioni del tutto omologhe a quanto si determina negli accordi di composizione della crisi e nei piani del consumatore. Un regime diversificato in tema di compenso non trova quindi giustificazioni trattandosi di procedure in cui l'O.C.C. è chiamato a svolgere attività, anche nella fase esecutiva, del tutto similari.

A ulteriore rinforzo del principio di unicità del compenso soccorrono le previsioni dell'art. 17 del d.m. 202/2014 secondo cui «1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. 2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1» e dell'art. 18, secondo comma, del d.m. 202/2014, che con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio, prevede che «quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso è unico ed ripartito secondo criteri di proporzionalità».

Dalle disposizioni riportate può evincersi che ogni volta in cui il Regolamento prevede la successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore, il compenso è disciplinato in via unitaria e ripartito tra gli organismi che si sono eventualmente avvicinati nella gestione della procedura di sovraindebitamento secondo un criterio di proporzionalità, in funzione delle incombenze effettivamente svolte da ciascuno.

La modalità pratica operata che si vuole individuare quindi, e che esclude una duplicazione dei compensi degli O.C.C. nominati liquidatori, si pone in linea con i principi generali del Regolamento degli O.C.C. ma anche con la necessità di contenimento dei costi delle procedure di ristrutturazione del debito, già propugnata dal Codice della Crisi, e nel contesto delle procedure di sovraindebitamento ancor più avvertita in ragione dell'esigenza socio-economica connessa alla materia.

In conclusione, l'orientamento dell'Ufficio è di procedere ad una valutazione unitaria dell'attività dell'O.C.C. il cui gestore è nominato liquidatore e questo pur tenendo conto del compenso concordato tra l'O.C.C. e il debitore.

Se l'O.C.C. avrà previsto, come usualmente avviene, che il pagamento del compenso sia effettuato subito dopo l'apertura della liquidazione, il pagamento di detto compenso potrà essere autorizzato limitatamente alla quota proporzionata all'attività sino a quel momento svolta, con esclusione quindi della parte relativa all'attività di liquidazione che potrà essere corrisposta solo al termine della procedura.

Al liquidatore possono eventualmente essere corrisposti acconti, previa presentazione di progetto di riparto parziale, in analogia alla previsione dell'art.39 III co.l.fall.

Si dispone la comunicazione del presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale e ai magistrati della Seconda Sezione Civile, alla Cancelleria fallimentare, agli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori

commercialisti e al Collegio notarile. Si dispone altresì pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Bergamo, 17 maggio 2021

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott.Laura De Simone

(documento firmato digitalmente)